



COMUNICATO UFFICIALE N. 69 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 37/AA, 38/AA e 39/AA della F.I.G.C. inerenti i provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 37/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1014 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Michele DE ROSA e della società U.S.D. SPORTING ACCADIA avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE DE ROSA, all'epoca dei fatti, Presidente e dirigente della soc. USD Sporting Accadia, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori: Bogdan Talalai Ionut sconosciuto al sistema telematico AS 400, Sig. Francesco Antonio di Flumeri e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nelle seguenti gare: USD Sporting Accadia / SSD Ecalnese 1932 calcio del 1.11.2016 Campionato Regionale attività mista, ASD Grotta 1984 / USD Sporting Accadia del 7.11.2016, USD Sporting Accadia / ASD Abellinum calcio 2012 del 17.10.2012, valide per il Campionato Regionale attività mista;

U.S.D. SPORTING ACCADIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Dirigente avvisato al momento della commissione di fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele DE ROSA, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S.D. SPORTING ACCADIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Michele DE ROSA e di € 300,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda e 2 punti di penalizzazione per la società U.S.D. SPORTING ACCADIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. SAN LAZZARO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 200/AA del 28 Maggio 2018;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. SAN LAZZARO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 200/AA del 28 maggio 2018.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

EDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.P.D. PIMONTE 1970 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 207/AA del 6 Giugno 2018;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.P.D. PIMONTE 1970 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 207/AA del 6 Giugno 2018.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini